Oggetto: opposizione a fermo amministrativo di autoveicolo.



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2/2018 R.G. promossa da Ambrogio (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Dafne Maria Cipolla, del foro di Busto Arsizio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano, via Vincenzo Monti, 8,

#### **CONTRO**

Agenzia delle Entrate – Riscossione (c.f. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in via


#### **CONCLUSIONI ESPOSTE DALLE PARTI**

Le parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI

Redondi ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.

pagina 1 di 4



relativo al Sentenza n. /2020 pubbl e il successivo fermo amministrativo di tale veicolo trasmesso al PRA competente 10 settembre 2015 е ha chiesto "in via subordinata...limitatamente ai contributi di competenza" l'accertamento che l'agente della riscossione "non ha diritto di procedere alla minacciata esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per euro 29.714,46 per esser i detti crediti erariali prescritti".

Le contestazioni della legittimità del preavviso di fermo amministrativo e del successivo fermo riguardano il fatto che la notifica del preavviso di fermo sarebbe stata eseguita con un tentativo di consegna dell'atto da notificare in un luogo diverso dalla residenza dell'attore e il fatto che l'auto sopra descritta era compresa in un fondo patrimoniale da data precedente a quella della notifica del preavviso di fermo.

Il preavviso di fermo indica varie cartelle di pagamento per crediti relativi a omessi versamenti all'INPS e all'INAIL e per l'omesso pagamento di interessi iva e di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada.

L'attore ha introdotto una diversa causa davanti al giudice del lavoro per contestare le cartelle relative agli omessi versamenti all'INPS e all'INAIL.

La convenuta ha eccepito l'incompetenza di questo tribunale per essere competente il giudice di pace di Abbiategrasso.

Per risolvere la questione di competenza si deve rilevare che non appare corretta la tesi dell'attore secondo il quale il fermo amministrativo costituirebbe un atto compreso in una procedura esecutiva.

La Cassazione ha infatti precisato che il preavviso di fermo amministrativo e il successivo fermo sono atti con i quali l'amministrazione tenta di indurre il destinatario all'adempimento di suoi debiti con modalità diverse dall'immediato inizio dell'esecuzione forzata (che potrà comunque eventualmente seguire al persistere dell'inadempimento ed avere ad oggetto proprio i beni oggetto del fermo). Da tali argomenti consegue che l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo e del successivo fermo non è qualificabile come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma come una domanda di accertamento negativo dei crediti esposti nelle cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato. La competenza a decidere sull'impugnazione segue quindi le regole ordinarie sulla determinazione del giudice competente a decidere sui crediti in questione (in particolare, per le pretese creditorie relative a violazioni del codice della strada, le regole sono quelle previste dagli artt. 6 e 7 D. Lgs. 150/201

Nel caso in esame si deve però evidenziare che l'attore ha sostenuto che il preavviso di fermo e il successivo fermo sarebbero illegittimi perché hanno ad oggetto un bene che non può essere aggredito in via esecutiva per i crediti esposti nelle suddette cartelle. In sostanza, l'attore ha chiesto di accertare che il bene oggetto degli atti impugnati non può essere aggredito esecutivamente in futuro per ottenere il soddisfacimento dei crediti in esame.



Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30b98fa50.

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1

Sentenza n. 2020 pubbl. il care questione appena esposta comporta l'ampliamento dell'oggetto del processo rispetto all'accertamento negativo dei crediti.

La questione in esame deve inoltre essere decisa dal tribunale, non rientrando

tra le materie di competenza del giudice di pace.

Per quanto riguarda la contestazione della legittimità della notifica del preavviso di fermo, l'attore ha precisato di risiedere dal 15 settembre 1982 in vicolo 11 e ha sostenuto che la notifica in esame (apparentemente perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per mancato ritiro nel termine previsto della raccomandata contenente l'avviso del deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale) sarebbe stata tentata al civico 7 del vicolo appena citato.

In realtà, gli stessi atti prodotti dall'attore dimostrano che l'agente notificatore ha tentato la consegna dell'atto al civico 11 in data 3 marzo 2015, alle ore 14.40, e che in seguito, alle successive ore 16.45 di quel giorno e poi il 9 marzo 2015, la consegna è stata tentata al civico 7. Risulta anche che la raccomandata contenente l'avviso del deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale è stata inviata al civico 11.

L'agente notificatore, nella relata riguardante il tentativo di consegna del 3 marzo 2015 al civico 11, si è però limitato a dichiarare che l'accesso era stato "infruttuoso". L'agente notificatore non ha quindi specificato se in quel giorno non ha trovato nel luogo appena indicato potenziali consegnatari idonei.

La notifica del preavviso di fermo è quindi nulla.

Deve pertanto essere annullato il preavviso di fermo e il successivo fermo amministrativo.

Considerato che la domanda relativa all'accertamento della estinzione dei crediti esposti nelle cartelle esattoriali per prescrizione è stata proposta come subordinata al mancato accoglimento della domanda relativa all'annullamento del preavviso di fermo e del fermo, non vi deve essere, in questo processo, una pronuncia su tale domanda subordinata.

Le spese seguono la soccombenza. Agenzia delle Entrate – Riscossione deve quindi essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dall'attore che, considerata la semplicità delle questioni affrontate per decidere la domanda principale, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

## P.Q.M.

il Tribunale di Milano, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: annulla il preavviso di fermo amministrativo n. relativo al veicolo Skoda Octavia 1.9 TDI tg. e il successivo fermo amministrativo di tale veicolo trasmesso al PRA competente il 10 settembre

pagina 3 di 4

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d= Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#:

/2020 pubbl. il //2020

2015;

condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione a rifondere le spese di lite sostenute da Ambrogio che liquida in euro, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, se dovuti. Milano, 28 luglio 2020

Sentenza r

Il Giudice dott.

Y Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1cR# Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30bC